

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2804 del 14/05/2025
Oggetto	Procedimento MOPPA2896 (2522/S). CANTINE RIUNITE E CIV SOC. COOP. AGR.. Rinnovo di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso industriale in Comune di Bomporto (MO).
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2898 del 14/05/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno quattordici MAGGIO 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

Servizio autorizzazioni e concessioni sede di Modena

Oggetto: Procedimento MOPPA2896 (2522/S). CANTINE RIUNITE E CIV SOC. COOP. AGR..
Rinnovo di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso industriale in Comune di Bomporto (MO). Regolamento Regionale 41/2001 art. 27.

LA RESPONSABILE

PREMESSO che:

- con Legge Regionale n. 13 del 30/07/2015 la Regione Emilia-Romagna ha affidato ad ARPAE Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia le funzioni regionali in materia di concessione e gestione del Demanio Idrico di cui al R.D. 1773/33;

- con determinazione n. 9095 del 18/09/2009 è stato assentito alla ditta CANTINE RIUNITE E CIV SOC. COOP. AGR. (C.F. 00127310357) il rinnovo di una concessione, valida fino al 31/12/2015, per la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso industriale connesso alle attività di vinificazione, mediante un pozzo posto su terreno censito al foglio 25 mappale 92 del N.C.T. in Comune di Bomporto (MO), per un volume annuo di 8.000 mc – Procedimento MOPPA2896 (2522/S);

- con prot. n. PG/2015/0884227 del 22/12/2015 è stata acquisita la domanda di rinnovo della suddetta concessione, pervenuta entro i termini validi, pertanto, nelle more del rilascio del provvedimento, il prelievo è stato legittimamente esercitato;

CONSIDERATO che l'istanza è riconducibile alla procedura di rinnovo di concessione di cui all'art. 27 del R.R. 41/2001;

DATO ATTO che:

- nell'ambito dell'istruttoria espletata per il rilascio del provvedimento di rinnovo richiamato in premessa, è stato acquisito con prot. n. 188063 del 04/08/2008 il parere favorevole alla derivazione dell'Autorità di Bacino del fiume Po;

- visto il tempo intercorso dal suddetto parere, la derivazione è stata altresì valutata mediante la metodologia cosiddetta ERA (Esclusione/Repulsione/Attrazione), introdotta dall'Autorità Distrettuale di Bacino del Fiume Po con le deliberazioni 8/2015 e 3/2017 (c.d. Direttiva derivazioni) e recepita, per quanto riguarda il territorio della Regione Emilia-Romagna, con la DGR n. 1195/2016, al fine di valutarne il rischio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dalla Direttiva Quadro Acque;

- in base al suddetto "metodo ERA", la derivazione risulta rientrare nella matrice "stato A" (ATTRAZIONE), pertanto l'utenza richiesta è compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo;

- sono stati svolti gli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, mediante richiesta di comunicazione liberatoria inoltrata tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia in data 10/04/2025, alla quale ad oggi non è pervenuto alcun riscontro entro il termine di legge previsto di 30 giorni;

ACCERTATO che, con nota prot. n. PG/2025/0073385 del 17/04/2025, è stata acquisita l'autocertificazione attestante l'insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 da parte dei soggetti della ditta richiedente sottoposti a verifica antimafia;

RITENUTO che, ai sensi della DGR 1060/2023, al fine del contenimento dei prelievi e della riduzione delle pressioni in essere sui corpi idrici, il quantitativo massimo del prelievo richiesto, pari a 8.000 mc/anno, sia congruente con il fabbisogno per l'utilizzo dichiarato;

VERIFICATO che:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa rientra nella tipologia d'uso "industriale" di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 152, della L. R. 3/1999 e s.m.i.;

- l'importo del canone annuo corrisponde a quello dovuto per la categoria di appartenenza con prelievi > 3.000 mc/anno e pertanto per il 2025 ammonta a **€ 2.487,67**;

- tutti i canoni pregressi risultano regolarmente versati fino al 2025 compreso;

- il richiedente ha provveduto ad integrare il deposito cauzionale già precedentemente costituito mediante un versamento di € 730,17 effettuato il 15/04/2025, per un totale di **€ 2.487,67** corrispondenti al canone per l'anno in corso, come disposto dalle vigenti disposizioni normative;

VISTI:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e s. m. i.;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- la Direttiva 2000/60/CE;
- il Decreto della Direzione Generale per la salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente n. 29/STA del 13/02/2017;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art.8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 65/2015, 787/2014, n. 1781/2015, n. 2067/2015, n. 1195/2016, n. 2293/2021 e n. 1060/2023;
- la legge n. 241/1990 e s.m.i.;

- il Decreto Legislativo n. 33/2013;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- le deliberazioni del Direttore Generale Arpae (DDG) n. 75/2021 e n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale e analitico dell'Agenzia e successive modifiche ed integrazioni;
- la DDG n. 11/2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 e del Programma annuale delle attività 2025 di Arpae Emilia-Romagna" con particolare riferimento alla Sottosezione 2.3: "Rischi corruttivi e trasparenza";
- la DDG n. 12/2025 con la quale alla dott.ssa Valentina Beltrame, già responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro, è stato assegnato il coordinamento Regionale delle Aree Autorizzazioni e Concessioni di Arpae;
- la DDG n. 13/2025 con cui la dott.ssa Anna Maria Manzieri è stata nominata responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni del SAC di Modena;

RITENUTO che sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita la concessione possa essere assentita fino al **31/12/2034** nel rispetto delle clausole e delle condizioni indicate nel disciplinare e nella presente determinazione;

DATO ATTO che:

- come previsto dalla DGR n. 609 del 22 aprile 2025 il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE;
- il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è la Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro Dr.ssa Valentina Beltrame e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

SU PROPOSTA dell' I.F. del Polo Specialistico demanio acque dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro di Arpae dott. Lorenzo Marchesini, in qualità di responsabile del procedimento,

per quanto precede,

DETERMINA

- 1) **di assentire**, fatti salvi i diritti di terzi, alla ditta CANTINE RIUNITE E CIV SOC. COOP. AGR. (C.F. 00127310357), nella persona del rappresentante P.T., il rinnovo della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso industriale mediante un pozzo posto su terreno censito al foglio 25 mappale 92 del N.C.T. in Comune di Bomporto (MO), **con una portata massima di prelievo di 2,5 l/s ed un volume annuo di**

8.000 mc – Procedimento MOPPA2896 (2522/S);

- 2) **di approvare** il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 17/04/2025, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da osservare nell'esercizio della concessione, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche dell'opera di presa;
- 3) **di stabilire** che la concessione è valida fino al **31/12/2034**;
- 4) **di dare atto** che:
 - il concessionario è tenuto al versamento del canone annuale di concessione;
 - in caso di mancato pagamento dei canoni, si procederà al recupero coattivo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. n. 24 del 22/12/2009;
- 5) **di rendere noto** che i canoni, la cauzione e le spese di istruttoria sono introitati su appositi capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;
- 6) **di ricordare** che tutte le derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027. Qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio;
- 7) **di attestare** che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico di ARPAE;
- 8) **di notificare** al Concessionario il duplicato informatico del presente atto tramite PEC;
- 9) **di dare atto** che il presente provvedimento:
 - è redatto in forma di scrittura privata non autenticata, soggetta a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR n. 131/1986 risulta inferiore a € 200;
 - è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
- 10) **di rilevare** che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia e dalle eventuali comunicazioni degli organi competenti dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
- 11) **di informare** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D.Lgs. n.104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

La Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
ARPAE di Modena
Dr.ssa Anna Maria Manzieri
originale firmato digitalmente

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE

ARPAE

Servizio Concessioni e Autorizzazioni (S.A.C.) di Modena

Unità Demanio Acqua

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea assentita a **CANTINE RIUNITE E CIV SOC. COOP. AGR.** (C.F. 00127310357), codice procedimento **MOPPA2896** (2522/S).

ART. 1 – QUANTITATIVO DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE DI USO DELL'ACQUA

1.1 - Portata massima di prelievo derivazione: **2,5 l/s**;

1.2 – Utilizzo e quantitativo massimo di prelievo dell'utenza:

- industriale, connesso alle attività di vinificazione: **8.000 mc/a**.

ART. 2 – LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

Le caratteristiche tecniche dell'opera di presa, ubicata in via Nazionale 70 nel **Comune di Bomporto (MO)**, fraz. Sorbara, sono riassunte nel quadro seguente:

Denominazione Pozzo	MOPPA2896-1 (codice GW MOA2877)
Dati catastali NCT	Foglio 25 Mappale 92
Coordinate UTM-RER	X=658662 Y=957199
Materiale colonna	ferro
Diametro	200 mm
Profondità	120 m
Numero e profondità tratti filtranti	1 filtro 50-110 m (monofalda)
Acquifero sfruttato	0610ER-DQ2-PACS Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore
Tipo e potenza pompa	Elettropompa sommersa – 10 kW

ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE

3.1 La concessione è assentita fino al **31/12/2034** fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia.

3.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- revocare la concessione, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 4 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

4.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**.

4.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione dovrà darne comunicazione a questo Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato nell'apposita sezione "*Cessazione dell'utenza*" all'art. 7 del presente disciplinare.

ART. 5 – CANONE DELLA CONCESSIONE

5.1 Il canone dovuto per l'annualità in corso è di **€ 2.487,67**, già versati dal richiedente.

5.2 Per gli anni successivi il concessionario è tenuto a corrispondere il canone **entro il 31 marzo** di ogni anno, adeguato con l'incremento derivato dall'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, a meno che i canoni non vengano rivisti con deliberazione della Giunta Regionale.

5.3 Il Concessionario è tenuto al pagamento del canone annuo anche se non può o non vuole fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

5.4 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

5.5 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

ART. 6 – DEPOSITO CAUZIONALE

6.1 L'importo della cauzione a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari ad **€ 2.487,67** (importo corrispondente al canone per l'annualità in corso, come stabilito dalle vigenti disposizioni regionali), da integrare anticipatamente.

6.2 Alla cessazione definitiva, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dietro domanda scritta oppure può essere incamerato per accertata morosità.

ART. 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

7.1 Utilizzo della risorsa

Il concessionario è tenuto ad attenersi ad un utilizzo razionale della risorsa idrica, assicurando l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili per il proprio settore industriale.

7.2 Cartello identificativo

Il concessionario è obbligato ad apporre mediante targhetta di segnalazione sulle opere di presa o nelle immediate prossimità, il codice QR che rimanda ai dati identificativi della derivazione. La targhetta di segnalazione deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione.

Il codice verrà fornito unitamente alla determinazione di concessione. La targhetta deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione.

7.3 Dispositivo di misurazione

Si fa obbligo di mantenere in regolare stato di funzionamento la già prescritta strumentazione di misura dei volumi derivati.

Il concessionario dovrà comunicare **entro il 31 gennaio di ogni anno** il quantitativo di acqua prelevato in metri cubi, allegando la foto del quadrante del contatore installato da cui siano leggibili i valori indicati, alle seguenti Amministrazioni:

1) all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia-Romagna, acqua@postacert.regione.emilia-romagna.it ;

2) ad ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni - Polo Specialistico Demanio Idrico - Acque di Modena, aomo@cert.arpa.emr.it .

Il concessionario è tenuto inoltre a:

- mantenere in efficienza la strumentazione tecnica installata secondo le disposizioni di legge vigenti e relativa normativa tecnica;
- consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questo Servizio concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino, compresa l'eventuale avvenuta sostituzione comunicando la lettura finale del contatore rimosso.

7.4 Ulteriori prescrizioni e/o limitazioni

La scrivente Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpae si riserva di porre al concessionario ulteriori prescrizioni e/o limitazioni all'esercizio del prelievo durante il periodo di validità della concessione qualora ciò sia ritenuto necessario ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità stabiliti dalla Water Frame Directive (2000/60/CE) sulla base dei monitoraggi di sorveglianza eseguiti da ARPAE.

7.5 Variazioni

Ogni variazione relativa all'opera di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento della pompa e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

7.6 Stato delle opere

L'opera di prelievo deve essere mantenuta in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocua ai terzi.

E' fatto assoluto divieto di utilizzare il pozzo per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

7.7 Sospensioni del prelievo

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato il divieto di derivare acqua.

7.8 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001)

L'opera di derivazione **non può essere abbandonata senza aver provveduto alla sua disattivazione** a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare al S.A.C. di Modena la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero con il ripristino dei luoghi allo stato originale.

Questo Servizio può consentire il mantenimento del pozzo, su richiesta del concessionario, qualora ne sia garantita l'impossibilità di utilizzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua, nonché dell'imbocco sia chiuso mediante l'apposizione di tamponi impermeabili rimovibili, controllabili dal Servizio ARPAE competente.

7.9 Divieto di sub-concessione

Il titolare della concessione è il diretto responsabile del corretto utilizzo della risorsa idrica concessa e degli obblighi che ne derivano. E' pertanto vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica in oggetto. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

ART. 8 - VERIFICA DI CONGRUITA' AGLI OBIETTIVI DI QUALITÀ' PER TUTTI I CORPI IDRICI

8.1 La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.

8.2 Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare (es. riduzione del volume massimo di prelievo) e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione se prevista.

ART. 9 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

ACQUISITA FIRMA PER ACCETTAZIONE CON PROT. PG/2025/0073385 DEL 17/04/2025

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.